



BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

REGISTRI E LIBRI DA BOLLARE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Il Codice Civile e il DPR 581/1995 prevedono che la bollatura dei libri contabili venga effettuata o presso il notaio o presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Con la Legge 18 ottobre 2001, per il libro giornale, il libro inventari e i libri fiscali (IVA) la bollatura è stata resa facoltativa.

Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale sono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009).

La legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l'obbligo di tenuta del **libro soci** delle società a responsabilità limitata; pertanto, la bollatura di tale libro per le srl non è più obbligatoria ma facoltativa.

I registri di carico/scarico rifiuti, dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 4/08), devono essere vidimati in via esclusiva dalle Camere di Commercio.

La vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti è competenza sia delle Camere di Commercio sia dell'Agenzia delle Entrate.



BOLLATURA OBBLIGATORIA

Libri sociali obbligatori per società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative (articolo 2421 c.c. in vigore dal 01/01/04):

- Libro dei soci (no per le società a responsabilità limitata)
- Libro delle obbligazioni
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto)
- Libro degli strumenti finanziari emessi (articolo 2447 *sexies* c.c.) Ulteriori libri sociali obbligatori per le società a responsabilità limitata (articolo 2478 c.c.)
- Libro delle decisioni dei soci
- Libro delle decisioni degli amministratori
- Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati (art. 2477 c.c.)



COMPETENZA TERRITORIALE

Il Registro Imprese competente è quello della provincia ove è ubicata la sede legale. Per le imprese plurilocalizzate è competente l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede legale e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

RICHIESTA DI BOLLATURA

Libri e registri vanno presentati allo sportello utilizzando il **modello L2** regolarmente compilato; devono essere indicati:

- le generalità di colui che presenta e firma il modello (anche un eventuale incaricato): cognome, nome, documento di identità, recapito telefonico (numero dello studio o dell'impresa, al fine di agevolare il contatto con l'ufficio)¹;
- la denominazione, il numero REA, l'indirizzo della sede legale ed il codice fiscale dell'impresa o del soggetto titolare dei libri da bollare;
- l'elenco dei libri o dei registri di cui si chiede la bollatura (è possibile con un unico modello L2 richiedere la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima impresa o soggetto richiedente);
- il numero delle pagine del libro di cui si chiede la bollatura.

¹ Il modello deve essere firmato da colui che lo presenta



Si riportano di seguito alcune indicazioni utili per la presentazione dei libri:

- i libri devono essere sempre numerati progressivamente in ogni pagina;
- nei libri rilegati la ragione sociale o la denominazione sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA ed il tipo di libro vanno riportati sull'acopertina;
- nei libri a modulo continuo o a fogli mobili questi dati vanno riportati su tutte le pagine;
- nei libri a fogli mobili il retro del foglio deve essere annullato se non viene utilizzato come pagina.

In particolare per i registri di carico e scarico è necessario indicare l'ubicazione della sede od unità locale operativa, in quanto la Camera di Commercio della Basilicata effettua la vidimazione dei registri di carico e scarico che vengono utilizzati presso le sedi e le unità locali operative situate nella provincia di Potenza e di Matera.

N.B. E' possibile vidimare registri di carico e scarico anche per soggetti (*non imprese*) non iscritti al Registro Imprese e/o al REA.

Libro giornale e libro inventari: la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno con l'indicazione, in ogni pagina, dell'anno cui si riferisce; l'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

N.B. Solo per il libro giornale ed il libro inventari la numerazione può essere progressiva nel corso dell'anno; per tutti gli altri libri *la numerazione deve partire (per ogni libro) dal numero 1.*

Le schede tecniche dei sottoprodotti non devono essere già compilate, ma devono riportare soltanto i dati anagrafici dell'impresa e i riferimenti dell'impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione.



DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria ammontano ad **€ 25,00** per ogni libro o registro previsto di cui si richiede la bollatura presso il Registro delle Imprese; possono essere pagati con le seguenti modalità:

- allo sportello delle sedi camerali mediante pagamento in contanti o con Bancomat;
- con il sistema **PagoPA**, attraverso avvisi di pagamento. Gli avvisi di pagamento dovranno essere preventivamente richiesti mediante la compilazione e trasmissione a mezzo mail del modulo e saranno generati dalla Camera di Commercio e inoltrati alla mail indicata dall'utente che potrà provvedere al pagamento presso tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica ovvero "online" tramite app o Banking on line.

Sono esenti dal pagamento del Diritto di segreteria le **START UP INNOVATIVE** iscritte nell'apposita sezione del Registro Impese.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

TASSA FORFETTARIA

I soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa sono:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società consortili per azioni od a responsabilità limitata;



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

- le sedi secondarie di società estere;
- i consorzi e le aziende di enti locali;
- gli enti pubblici



Il versamento va effettuato con le seguenti modalità:

- se il soggetto è neo costituito nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all'Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara – causale “Vidimazione libri sociali”;
- se il soggetto è costituito prima dell'anno in corso, la tassa di concessione governativa sarà versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione “Erario”, con codice tributo 7085.

Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 oppure l'attestazione del c/c postale comprovanti l'avvenuto pagamento.

L'importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento per cui eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1° gennaio non incidono sull'importo della tassa dovuto per l'anno in corso, bensì sull'importo della tassa dovuta per l'anno successivo.

Le misure della tassa sono:

€ 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;

€ 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell'anno, deve essere versata la tassa forfettaria (procedura “soggetto neo costituito”), mentre, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfettario già effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno.



Le società sportive dilettantistiche non sono tenute al pagamento della sola tassa di concessione governativa in base all'art. 13 bis c.1 del DPR 641/72, così come modificato dall'art.90 c.7 L.289/2002.

Il comma 17 dell'art. 90 L. 289/2002 recita inoltre che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e all'art.20 che è istituito presso il CONI, anche in forma telematica, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per godere dell'esenzione è necessario produrre copia del certificato di riconoscimento rilasciato dal CONI o di avvenuta iscrizione al suddetto registro.

TASSA ORDINARIA

I soggetti che **non** assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- i G.E.I.E.;
- i consorzi di cui all'articolo 2612 c.c.;
- le società estere;
- le associazioni e fondazioni;
- gli enti morali-



La tassa da corrispondere, in questo caso, è pari ad **€ 67,00** ogni 500 pagine o frazione (per ciascun libro), da versare sul conto correntepostale n. 6007 intestato all'Agazia delle Entrate centro operativo di Pescara.

Essa è, quindi, dovuta da questi soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e loro sezionali, di libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali.

ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Sono esenti totalmente dalla tassa di concessione governativa:

- le O.N.L.U.S.,
- le cooperative sociali e le associazioni di volontariato;
- le cooperative edilizie, regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa; tale tassa ammonta quindi ad **€ 16,75** ogni 500 pagine o frazione.

Per l'**esenzione del pagamento** occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale l'associazione dichiara di essere **non lucrativa e di utilità sociale** ai sensi dell'articolo 10 n.8 del D.L. n. 460 del 04/12/1997 (supplemento ordinario n.1/L - G.U. n.1 del 02/01/1998); **esente dal pagamento delle Tasse di Concessione Governativa** ai sensi dell'articolo 18 dello stesso D.L. n.460/1997.



IMPOSTA DI BOLLO

Se i libri di cui all'art. 2214 c.c. 1° comma (libro giornale e inventari) sono tenuti da soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari ad € **32,00** ogni 100 pagine.

Per gli altri libri l'imposta di bollo, qualora sia dovuta, è pari ad € **16,00**.

Il pagamento dell'imposta di bollo viene assolto mediante l'applicazione di **marche da bollo** nell'ultima pagina numerata; le marche verranno poi annullate dall'ufficio oppure mediante versamento con il modello F23 pagabile in banca con il codice 458T – Vidimazione libri sociali.

Le società Start Up Innovative iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese non sono esonerate dall'assolvimento dell'imposta di bollo².

Sono, invece, totalmente esenti dall'imposta di bollo

- le cooperative edilizie: occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
- le cooperative sociali di cui alla L. 381 dell'8/11/1991: sono tenute a indicare il numero di iscrizione nell'albo delle cooperative;
- le O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (art. 17 d.lgs. 460/97).

² Con risposta all'Interpello n. 253/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere estesa anche alla vidimazione e alla bollatura dei libri contabili l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui usufruiscono le startup innovative per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, di conseguenza le Start up, per la vidimazione dei libri sociali, NON sono esonerate dal pagamento delle Imposte di bollo e dalle concessioni governative.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



Per l'**esenzione del pagamento** occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale l'associazione dichiara di essere:

- **non lucrativa e di utilità sociale** ai sensi dell'articolo 10 n.8 del D.L. n. 460 del 04/12/1997 (supplemento ordinario n.1/L - G.U. n.1 del 02/01/1998)
- **esente dall'imposta di bollo** ai sensi dell'articolo 17 dello stesso D.L. n.460/1997

Formulario dei rifiuti trasportati e registro carico/scarico rifiuti

Il **formulario dei rifiuti trasportati** è esente:

- dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D d.lgs. n. 22/97);
- dall'imposta di bollo;
- dalla tassa di concessione governativa.

Per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti, sono competenti l'ufficio del Registro Imprese e l'Agenzia delle Entrate ove è ubicata la sede dell'impresa o l'unità locale; in mancanza di ubicazione presso la provincia si deve dimostrare la presenza di un sito produttivo di rifiuti.



Registro carico/scarico rifiuti

L'art. 24 bis, del d.lgs. 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” ha stabilito che “i registri di carico e scarico dei rifiuti sono vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti”. Pertanto, dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 4/08) i registri carico/scarico rifiuti dovranno essere vidimati, in via esclusiva, dalle Camere di Commercio.

Il Registro di carico/scarico rifiuti è esente:

- dall'imposta di bollo;
- dalla tassa di concessione governativa;
- è dovuto il pagamento di diritti di segreteria, nell'importo di **€ 25,00** per ogni registro, (tabella A allegata al D.M. 02.12.2009).



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



La Camera di Commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico

RAEE: il D.M. n 65/2010 prevede un nuovo documento per il trasporto di RAEE; quest'ultimo dovrà essere predisposto in tre copie, *non richiederà preventiva vidimazione* e dovrà essere conservato. **(N.B. Nel caso in cui siano consegnati registri/formulari di grosse dimensioni, la consegna potrebbe essere posticipata di 10gg lavorativi).**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOTTOPRODOTTI (Decreto Ministero dell'Ambiente del 13/10/2016 n.264):

Le schede tecniche sono numerate e vidimate con le stesse modalità dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. n.152 del 3/4/2006.



LIBRI E REGISTRI PARTICOLARI DA BOLLARE PRESSO ALTRI ENTI

I Libri e registri da bollare presso altri Enti (si riportano in via non esaustiva i libri e registri da vidimare presso altre amministrazioni con l'avvertenza che la normativa inerente a tale adempimento può essere stata nel frattempo modificata).

Bollatura presso INAIL

- Registro Unico del Lavoro (D.L. 112/2008 Conv. L. 133/2008)

Bollatura presso A.S.L.

- Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
- Registro degli infortuni

Bollatura presso l'autorità locale di Pubblica Sicurezza – Questura – T.U. P.S. 18-6-1931 n. 773, Regol. Attuazione R.D. 6-5-1940 n. 635

- Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
 - Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;



- Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi. Esercenti fabbriche e depositi di esplosivi;
- Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
- Registro delle operazioni giornaliere tenute dalle agenzie matrimoniali

Bollatura presso l'ufficio commercio del comune

- Registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari per conto terzi;
- Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
- Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate

Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate

- Registro di inquinamento atmosferico;
- Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
- Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;
- Registro dei Lavori edili;



Bollatura presso l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione (UTF) Agenzia delle DOGANE

- Registro di carico e scarico per i titolari di deposito di oli minerali, di stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere (art. 4 L. 15-12-1971, n. 1161);
- Registro di carico e scarico per gli esercenti depositi per la vendita all'ingrosso di prodotti petroliferi adulterati (art. 9, D.M. 6 agosto 1963);
- Registro di carico e scarico dei "Libri certificati di provenienza degli oli minireali";
- Registro di carico e scarico per le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas di petrolio liquefatti;
- Registro di carico e scarico annuale del prodotto finito o registro di magazzino per i fabbricanti e gli esercenti opifici di imbottigliamento della birra;
- Registro di carico e scarico per fabbricanti, importatori e distributori all'ingrosso di apparecchi di accensione;
- Registro di carico e scarico per i fabbricanti di oli di seme;
- Registro di carico e scarico per i titolari di depositi degli spiriti;
- Registro di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati per gli esercenti di stabilimenti



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



per la produzione di liquori o di fermentati alcolici;

- Registro di imbottigliamento per i produttori di vini aromatizzati;
- Registro di carico e scarico per i fabbricanti di marmellate o latte condensato con zucchero nazionale od estero indicantela movimentazione di zucchero.



TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI

Tipo di libri	SOGGETTO	Imposta di Bollo	Diritti di segreteria	Tassa Conces. Governativa
Vidimazioni obbligatorie	Società di capitali – Aziende e consorzi tra Enti Locali di cui alla L.142/90.	€ 16,00 (ogni 100 pagine o frazione)	€ 25,00	€ 309,87 ³
	Società Cooperative e di persona – mutue assicurazioni – consorzi tra imprese (Art.2612cc)	€ 16,00 (ogni 100 pagine o frazione)	€ 25,00	€ 67,00 per ogni registro ⁴
	Cooperative Edilizie iscritte all'albo nazionale delle soc. coop. a mutualità prevalente	ESENTE	€ 25,00	€ 16,75 per ogni registro ⁵
	Cooperative sociali iscritte all'albo nazionale delle soc. coop. a mutualità prevalente - ONLUS	ESENTE	€ 25,00	ESENTE
	Società iscritte nell'apposita sezione speciale delle Start Up Innovative ⁶	€ 16,00 (ogni 100 pagine o frazione)	ESENTE	€ 309,87 ⁷

³ L'importo è aumentato ad € 516,46 per le società con Capitale sociale superiore ad € 516.456,89.

⁴ Ogni 500 pagine o frazione

⁵ Ogni 500 pagine o frazione

⁶ Con risposta all'Interpello n. 253/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere estesa anche alla vidimazione e alla bollatura dei libri contabili l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui usufruiscono le startup innovative per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, di conseguenza le Start up, per la vidimazione dei libri sociali, NON sono esonerate dal pagamento delle Imposte di bollo e dalle concessioni governative.

⁷ L'importo è aumentato ad € 516,46 per le società con Capitale sociale superiore ad € 516.456,89.



TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI

Tipo di libri	SOGGETTO	Imposta di Bollo	Diritti di segreteria	Tassa Conces. Governativa
Vidimazioni facoltative	Società di capitali – Aziende e consorzi tra Enti Locali di cui alla L.142/90.	€ 16,00 (ogni 100 pagine o frazione)	€ 25,00	€ 309,87 ⁸
	Imprese individuali – società di persone – società cooperative – mutue assicurazioni – consorzi	€ 32,00 ⁹ (ogni 100 pagine o frazione)	€ 25,00	€ 67,00 per ogni registro ¹⁰
	Cooperative Edilizie iscritte all'albo nazionale delle soc. coop. a mutualità prevalente	ESENTE	€ 25,00	€ 16,75 per ogni registro ¹¹
	Cooperative sociali iscritte all'albo nazionale delle soc. coop. a mutualità prevalente - ONLUS	ESENTE	€ 25,00	ESENTE

⁸ L'importo è aumentato ad € 516,46 per le società con Capitale sociale superiore ad € 516.456,89.

⁹ L'imposta di bollo è di € 16,00 per i registri IVA.

¹⁰ Ogni 500 pagine o frazione

¹¹ Ogni 500 pagine o frazione



TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI

Tipo di libri	SOGGETTO	Imposta di Bollo	Diritti di segreteria	Tassa Conces. Governativa
Registro Giornale degli incarichi	Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.	€ 16,00 (ogni 100 pagine o frazione)	€ 25,00	Dipende dal tipo di impresa ¹²
Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati	Tutte le imprese	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Registro di carico e scarico rifiuti trasportati	Tutte le imprese	ESENTE	€ 25,00	ESENTE
Registro raccolta/eliminazione oli esausti o esausti	Tutte le imprese	ESENTE	€ 25,00	ESENTE
Registro carico e scarico di oli usati	Tutte le imprese	ESENTE	€ 25,00	ESENTE
Registro del Commissario liquidatore	Enti cooperativi	€ 16,00 (ogni 100 pagine o frazione)	€ 10,00	€ 67,00 per ogni registro ¹³
	Cooperative edilizie	ESENTE	€ 10,00	€ 16,75 per ogni registro ¹⁴
	Cooperative sociali – ONLUS	ESENTE	€ 10,00	ESENTE

¹² Si veda il paragrafo relativo alla Tassa di Concessione Governativa.

¹³ Ogni 500 pagine o frazione

¹⁴ Ogni 500 pagine o frazione